

**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

**Circolare n. 022 - 24 Febbraio 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” – INDICAZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO

Com'è noto, l'epidemia da SARS-CoV-2 (c.d. “*Coronavirus* nCoV-2019”), ha reso necessaria l'adozione, nelle ultime ore, di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese.

Se infatti la prima regione ad essere concretamente contagiata risulta essere la Lombardia, il provvedimento d'urgenza adottato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di sabato si rivolge a tutto il territorio nazionale, in vista della prossima potenziale diffusione del contagio anche negli altri territori.

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva al coronavirus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tali misure sono analiticamente dettagliate nel Decreto Legge varato il 22 Febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri (Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6). Di seguito si riportano le indicazioni più importanti.

### **Misure straordinarie di sicurezza**

Il Decreto Legge straordinario emanato per la gestione dell'emergenza da coronavirus prevede le seguenti misure:

- a) divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area;
- b) divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di comunicare tale circostanza al compartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 12 Giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- k) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- l) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'art. 3;
- m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
- n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel Comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

## **Misure per la sicurezza dei lavoratori**

Al di là dell'analisi dei casi concreti, i datori di lavoro sono certamente tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), alla luce della presenza del nuovo rischio

**STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE**

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: [info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com)

PEC: [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)

Website: [www.frisoniebisceglie.com](http://www.frisoniebisceglie.com)

**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

biologico collegato al virus, sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela laddove è necessario.

Si ricorda infatti che il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Se ne deduce che, visti i rischi del coronavirus, è tenuto ad aggiornare il D.V.R., individuando ogni misura di protezione del personale e a garantire adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori. L'informazione da fornire dovrà senz'altro contenere le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n. 1141/2020, di seguito riportate:

1. lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
2. curare l'igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
4. non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
5. coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;
6. contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.

È inoltre opportuno attivare procedure di informazione dei lavoratori e dotare di dispenser igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

### **Disposizioni speciali per la Regione Lombardia**

La Regione Lombardia, già colpita da alcuni casi di contagio da coronavirus, ha predisposto, insieme al Ministero della Salute, una specifica ordinanza che prevede, tra l'altro:

1. la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2. la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3. la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

È inoltre prevista la chiusura delle manifestazioni fieristiche, di bar e ristoranti dalle ore 18.00 alle ore 06.00 e degli esercizi aventi sede dentro i centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica.

Tutte le misure sono al momento valide e obbligatorie fino al prossimo 1° Marzo.

In aggiunta, si segnala che l'INPS, con messaggio Hermes INPS.HERMES.23/02/2020.0000689, al fine di scongiurare il rischio che gli uffici delle sedi INPS della regione Lombardia deputati alla relazione al Pubblico possano costituire ulteriore veicolo di diffusione, ha disposto per tutto il territorio della Lombardia che, a partire da lunedì 24 Febbraio 2020 e sino a nuova comunicazione, vengano sospese tutte le visite mediche presso i centri medico-legali, le visite medico-fiscali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti.

### **Le conseguenze dell'emergenza sul rapporto di lavoro: situazioni configurabili**

Di seguito si riportano alcune delle situazioni verificabili con le linee guida da adottare al fine di gestire le ripercussioni sul rapporto di lavoro:

- a) **SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRESSO IL COMUNE O LA REGIONE IN CUI È UBICATA L'UNITÀ PRODUTTIVA**: nel caso in cui l'attività economica svolta dall'azienda sia sospesa per ordine dell'autorità pubblica, per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul LUL bisogna tener presente che si tratta di assenze non imputabile al datore di lavoro: il datore di lavoro non è obbligato a pagare la retribuzione né a versare i contributi;
- b) **LAVORATORE POSTO IN QUARANTENA**: nel caso di un lavoratore che risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l'assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione.

In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l'attività in smart-working/lavoro agile secondo quanto disposto dalla Legge 22 Maggio 2017, n. 81.

Ove i Signori Clienti volessero valutare concretamente l'introduzione/intensificazione di tale strumento lo Studio rimane a completa disposizione per ogni necessità di approfondimento.

- c) **IMPRESE CON SEDE IN ZONE NON DESTINATARIE DI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA**: qualora sia l'impresa a decidere, di propria iniziativa, di sospendere l'attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di

# FRISONI **e** BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti;

- d) LAVORATORE CHE DECIDA VOLONTARIAMENTE DI NON RECARSI AL LAVORO: in questo caso non matura alcun diritto alla retribuzione e l'assenza è da ritenersi del tutto ingiustificata.

Alla luce di quanto riportato, si consiglia quindi ai Signori Clienti di adottare i provvedimenti richiesti a tutela della salute dei lavoratori, coordinandosi con quanto suggerito dal medico del lavoro aziendale.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per approfondire ogni singola situazione nonché a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Studio Frisoni e Bisceglie



---

## STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: [info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com)

PEC: [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)

Website: [www.frisoniebisceglie.com](http://www.frisoniebisceglie.com)